

<p style="text-align: center;">TRIBUTI E CONTRIBUTI PER GLI ENTI NON PROFIT SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN TEMPO DI CORONA VIRUS</p>

Con il DL Liquidità, il Governo amplia la platea dei soggetti che possono avere accesso alle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi.

Già il precedente DL Cura Italia conteneva, all'art. 61, la sospensione dei versamenti per gli enti rientranti nelle categorie speciali di ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi registri.

Il DL Liquidità introduce la possibilità di fruire dei termini sospensivi fino al 30 giugno 2020 per i versamenti di tributi e contributi derivanti dall'attività per gli enti non commerciali in generale riferiti ai mesi di marzo e aprile (da versarsi quindi, secondo norma previgente, in aprile e maggio).

Attenzione: il DL Liquidità pone per gli enti non commerciali un distinguo di applicazione per la determinazione della sospensione.

L'art. 18, comma 5, introduce per gli enti non commerciali, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi **senza condizioni applicative** con riferimento alle **sole entrate connesse alle attività svolte istituzionalmente** in forma non commerciale (solo con codice fiscale).

Invece, i versamenti conseguenti all'esercizio eventuale di **attività commerciali** (ovviamente non prevalenti, altrimenti la natura non commerciale dell'ente verrebbe meno) **hanno le condizioni applicative determinate per le attività d'impresa**, così come previsto ai co. 1 e 3 del medesimo art. 18, DL 23/2020 e come esplicito anche nel quesito n. 4 contenuto nella Circolare 9/E del 13 aprile 2020.

Attenzione 2: Ulteriore distinguo deriva dall'incrocio delle due norme per una particolare casistica: come richiamato al comma 8 dell'art. 18 del DL Liquidità, è possibile applicare **solo per il mese di aprile¹** la proroga precedentemente prevista specificatamente **per ODV, Onlus e APS** dal [DL Cura Italia e del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9](#).

Ne consegue che, limitatamente ai versamenti con obbligo di effettuazione in **aprile** (riferiti al mese di marzo), **ODV, Onlus e APS** iscritte negli appositi registri si trovano nelle condizioni per l'attività istituzionale di poter applicare anche il DL liquidità; per le entrate connesse all'attività commerciale l'applicabilità è possibile solo se rilevano una perdita pari o superiore delle percentuali indicate in norma.

¹Per le associazioni sportive la possibilità vale anche per i versamenti previsti per il mese di maggio 2020.

Nel caso di applicabilità di tutte e due le normative, le associazioni possono scegliere la disposizione di maggior favore. Nell'ipotesi di sole attività istituzionali sarà sempre più "conveniente" il DL liquidità, dato che la differenza è un mese in più di sospensione, ovvero dal 31 maggio (DL Cura Italia) al 30 giugno (DL liquidità); per le attività commerciali il mese aggiuntivo di proroga della sospensione dei versamenti sarà possibile solo se le perdite superano le soglie del 33% e 50% (VEDI TABELLA RIASSUNTIVA SEGUENTE).

RITENUTE PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

Una nota a parte merita la ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo.

Per questa, infatti, sarà il professionista a dare indicazione in fattura in merito ai versamenti del mese. Tale opzione è prevista, per il prestatore autonomo, alla presenza di determinate condizioni (tetto del fatturato e assenza di personale dipendente). In tali situazioni, sarà sua cura indicare in fattura che, rientrando nella possibilità di proroga, l'associazione non dovrà effettuare la trattenuta (sarà, quindi, il prestatore a versare secondo quanto previsto, cioè entro il 31 luglio 2020).

TABELLA RIASSUNTIVA

Riportiamo qui seguito una tabella riassuntiva delle diverse ipotesi di sospensione a seconda della tipologia di ente interessato:

RIGA	TIPOLOGIA ENTE	CONDIZIONI	OGGETTO DELLA SOSPENSIONE	RIPRESA DEI VERSAMENTI
A	ENC con solo attività istituzionale non commerciale	Non previste	<p>Versamenti in autoliquidazione per aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato</p> <p>Versamento di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione di pagamento entro il 30 giugno 2020</p> <p>oppure</p> <p>5 rate mensili a decorrere da giugno 2020</p>
B	ENC con anche attività commerciale non prevalente**	<p>Non previste per i versamenti connessi allo svolgimento delle attività istituzionali non commerciali</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione per aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato</p> <p>Versamento di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione di pagamento entro il 30 giugno 2020</p> <p>oppure</p> <p>5 rate mensili a decorrere da giugno 2020</p>
		<p>Per i versamenti connessi allo svolgimento di l'attività commerciale: vedi RIGA C se corrispettivi o fatturato dell'attività commerciale inferiore a 50 milioni; vedi RIGA D se superiore a 50 milioni*</p>		

C	Esercenti attività di impresa o professione con fatturato 2019 inferiore a 50 milioni di euro	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 *	Versamenti in autoliquidazione per aprile e maggio 2020 di: - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato - Imposta sul valore aggiunto (NB) Versamento di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione di pagamento entro il 30 giugno 2020 oppure 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
D	Esercenti attività di impresa o professione con fatturato 2019 superiore a 50 milioni di euro	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 *	Versamenti in autoliquidazione per aprile e maggio 2020: - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato - Imposta sul valore aggiunto (NB) Versamento di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione di pagamento entro il 30 giugno 2020 oppure 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

* Se questi soggetti hanno intrapreso l'esercizio dell'attività di impresa / commerciale dopo il 31 marzo 2019, non vi sono condizioni per l'applicazione delle sospensioni

** Come richiamato al comma 8 dell'art. 18 del DL Liquidità, nel caso di ONLUS o APS con attività commerciale che non ha subito flessioni del 33% o del 50% degli introiti, è possibile applicare ancora per il mese di aprile la proroga al 31 maggio prevista dal DL Cura Italia e del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Per le associazioni sportive la possibilità vale anche per i versamenti previsti per il mese di maggio 2020.

NB: Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, alle imprese e attività commerciali con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

ALTRI ARTICOLI DI INTERESSE

Seguono ulteriori articoli di possibile interesse e ricaduta per gli enti non profit.

Art. 4 - Sottoscrizione contratti in modo semplificato

L'articolo introduce semplificazioni riguardo all'efficacia e validità della firma nei contratti, in particolare determina l'idoneità dell'espressione del consenso contrattuale da parte del cliente se questo viene espresso tramite posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che sia accompagnato da copia di un documento di identità e facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Inoltre, il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto con la messa a disposizione di copia del testo del contratto su supporto durevole. Infine, il cliente può sfruttare le medesime facilitazioni per esprimere il consenso al contratto o per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Art. 14 - Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti

Fondi per sostenere il bisogno di liquidità delle ASD e di altri soggetti che operano nello sport. Il primo si realizza stabilendo che una parte del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27

dicembre 2002, n. 289 sia destinato a prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per esigenze di liquidità.

Il secondo è ugualmente creato destinando una parte del fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, alla concessione di contributi in conto interessi sempre ai suddetti enti sportivi, tra cui le ASD.

ART. 20 – Metodo previsionale acconti giugno

Misura di facilitazione fiscale per l'anno 2020 che disapplica le sanzioni e gli interessi nel caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ciò è possibile in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

ART. 22 – Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

I termini di consegna e presentazione telematica della presentazione della **Certificazione Unica 2020** slittano al **30 aprile 2020**.

ART. 30 – Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applica anche per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.